

VADEMECUM SULLA RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO A SEGUITO DEL MUTAMENTO DEL GIUDICE

Principi di diritto sanciti dalle Sezioni unite “Bajrami”:

- *«il principio d’immutabilità del giudice, previsto dall’art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l’ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati»;*
- *«l’avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa»;*
- *«il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile».*

Possono schematicamente prospettarsi **le seguenti coordinate emergenti dalla sentenza** in commento, in un’ottica di sintesi dell’impianto motivazionale, più ampio e complesso dei principi di diritto all’esito cristallizzati:

1. le parti potranno sollevare dinanzi al nuovo giudice le **questioni preliminari** già tempestivamente sollevate al precedente giudice (non potranno invece essere sollevate questioni del tutto nuove che le parti avrebbero potuto e dovuto proporre davanti al precedente giudicante);

2. non v’è la necessità di rinnovare formalmente il dibattimento inteso quale sequela “dichiarazione di apertura, richieste di prova, ordinanza di ammissione, assunzione delle prove”, in quanto i provvedimenti già resi dal precedente giudice conservano efficacia qualora non revocati o modificati;

3. le parti possono chiedere l’ammissione di **nuove prove dichiarative:**

3.1. o chiedendo di sentire un teste la cui **ammissione** non è stata **mai domandata in precedenza**, purché lo stesso teste sia stato indicato in una lista ex art. 468 c.p.p., regolarmente depositata nel termine libero di sette giorni prima dell’udienza in cui è intervenuto il mutamento dell’organo giudicante

3.2. oppure con una **nuova lista** per il cui deposito si chiederà al giudice subentrante la concessione di un breve termine, che verrà accordato laddove il mutamento del giudicante non fosse prevedibile;

4. in caso di **esami testimoniali già espletati:**

4.1. la parte che ha interesse a **risentire il teste** già escusso può chiederlo, sempre che lo abbia indicato nella sua precedente lista testimoniale o voglia indicarlo con una lista per il cui deposito chiede un breve termine (richiesta da accogliere nei termini di cui sopra), e sempre che abbia indicato le motivazioni che rendono opportuna la nuova escussione (es. nuove circostanze su cui il teste non è stato già sentito; elementi da cui si trae l’inattendibilità del teste), le quali devono attestare che non si tratti di pedissequa e pertanto sovrabbondante reiterazione di attività già svolta; se a chiedere la reiterazione è una parte nella cui lista testimoniale non figura il dichiarante,

la richiesta può solo valere come sollecitazione del giudice ad attivare i propri poteri *ex art. 507 c.p.p.*

4.2. se le parti chiedono la reiterazione di prova già assunta, sono utilizzabili sia le dichiarazioni nuove sia quelle già presenti al fascicolo, suscettibili di lettura *ex art. 511 c.p.p.*

4.3. se le parti non chiedono alcuna reiterazione di prova già assunta, o la **reiterazione** è stata chiesta ma rigettata in quanto **superflua****, o la reiterazione è divenuta **impossibile**, le dichiarazioni già presenti al fascicolo sono utilizzabili previa lettura *ex art. 511 c.p.p.*;

5. se una parte rinuncia alla escussione di un teste, l'altra parte potrà opporsi solo se il teste per cui vi è stata rinuncia è indicato anche nella sua lista;

6. il giudice conserva il potere: *a)* di effettuare il vaglio sulle nuove prove richieste; *b)* di effettuare il vaglio sulla richiesta di reiterazione della escussione di testi già sentiti (divieto di legge sulla prova in sé, superfluità della prova*, superfluità della reiterazione**, rilevanza della prova); *c)* di disporre *ex officio* la reiterazione della escussione di teste già sentito, stanti i requisiti di cui all'art. 507 c.p.p.

* Se la superfluità riscontrata attiene alla escussione già avvenuta, il giudice starà revocando *ex tunc* la prova per sua ontologica superfluità in senso tecnico

** La reiterazione dell'esame (non la prova in sé) sarà invece superflua, esemplificativamente:

- *a)* quando la parte non avrà indicato nuove circostanze sulle quali esaminare il teste;
- *b)* quando la parte non avrà indicato motivi di inattendibilità del teste cui si accompagni la necessità di sentirlo nuovamente;
- *c)* quando sia stata chiesta la pedissequa reiterazione dell'esame, sulle medesime circostanze sulle quali il teste è già stato esaminato;
- *d)* quando il teste escusso abbia palesato, durante la precedente escussione, forti difficoltà nel ricordo o, comunque, debba essere esaminato dopo molto tempo dai fatti per cui è processo, sicché è prevedibile che la nuova escussione possa presentare delle criticità nella lucida e compiuta esposizione dei fatti.